

Codice A1703B

D.D. 25 marzo 2025, n. 265

REG. UE 690/2021. Servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi. Procedura di affidamento diretto sotto soglia, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, con utilizzo della piattaforma SINTEL. Determinazione dirigenziale a contrarre e di affidamento. Impegno di euro 25.370,63 sul capitolo di spesa 136290/2025. Accertamento di euro 25.370,63 sul capitolo di entrata



ATTO DD 265/A1703B/2025

DEL 25/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: REG. UE 690/2021. Servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi. Procedura di affidamento diretto sotto soglia, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, con utilizzo della piattaforma SINTEL. Determinazione dirigenziale a contrarre e di affidamento. Impegno di euro 25.370,63 sul capitolo di spesa 136290/2025. Accertamento di euro 25.370,63 sul capitolo di entrata 20464/2025. CIG: B6254E2395.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo del 28 dicembre 2022, n. 22-6368 L.R. n. 23/08 e s.m.i. "Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 4- 439 del 29 ottobre 2019, n. 1-975 del 04.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021, n.18-3631 del 30.07.2021; n. 7-4281 del 10.12.2021 e n. 12 – 5466 del 03.08.2022, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura e cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle seguenti attività:

- attuazione della normativa fitosanitaria comunitaria nazionale;
- vigilanza e controlli fitosanitari all'import ed export di vegetali e prodotti vegetali, sulla produzione vivaistica e sementiera e sulla circolazione di materiale vegetale;
- accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria;
- coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari analisi ufficiali fitosanitarie eseguite dal Laboratorio Fitosanitario;
- indagini ufficiali nel territorio regionale sugli organismi nocivi delle piante necessarie alla definizione del pest status nazionale;
- elaborazione dei piani di emergenza per la prevenzione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante;

- misure e interventi per l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti e il ricorso a procedure semplificate;
- prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- attività di informazione alla popolazione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante e delle relative norme di comportamento;
- attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;
- supporto tecnico-scientifico per l'attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura ecosostenibile;
- controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- ricerche e sperimentazioni e divulgazione in materia fitosanitaria, agronomica ed agrometeorologica;
- servizi agrochimici per analisi terreni e matrici di interesse agrario, per la ricerca di residui di prodotti fitosanitari per analisi chimiche agroambientali e di supporto;
- agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico;
- servizi agrometeorologici e studio del cambiamento climatico in agricoltura;
- gestione banca dati terreni;
- rilascio autorizzazioni e certificazioni di competenza; controllo e vigilanza di settore.

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. stabilisce le nuove Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Considerato che a fine luglio 2018 è stato rinvenuto, per la prima volta in Piemonte, il coleottero cerambicide *Anoplophora glabripennis*, nel Comune di Vaie (TO), e a metà settembre 2018 l'insetto è stato ritrovato anche nel Comune di Cuneo.

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky).

Considerato che *Anoplophora glabripennis* rientra nell'elenco dei 20 organismi nocivi da quarantena prioritari per l'Unione Europea definito con il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto rappresenta una seria minaccia per il potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell'Unione ed è previsto pertanto un rafforzamento delle misure di prevenzione.

Considerato che *Anoplophora glabripennis* può arrecare gravi danni alle piante ornamentali, arboree e arbustive, per gli ecosistemi urbani e forestali; le piante attaccate dall'insetto appartengono ai seguenti generi: *Acer* spp. (acero), *Aesculus* spp. (ippocastano), *Alnus* spp. (ontano), *Betula* spp. (betulla), *Carpinus* spp. (carpino), *Cercidiphyllum* spp. (katsura), *Fagus* spp. (faggio), *Fraxinus* spp. (frassino), *Koelreuteria* spp. (albero delle lanterne cinesi), *Platanus* spp. (platano), *Populus* spp. (pioppo), *Salix* spp. (salice), *Tilia* spp. (tiglio) e *Ulmus* spp. (olmo). Gli adulti di *Anoplophora*

glabripennis si nutrono a spese di foglie, piccioli e della corteccia di giovani getti, mentre le larve scavano estese gallerie nei tronchi e nei rami, con forte deperimento delle piante che possono andare incontro a schianti o morire nell'arco di alcuni anni.

Considerato che la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) dispone tutte le misure di eradicazione e monitoraggio da attuare in presenza dell'organismo nocivo.

Il Regolamento (UE) n. 690/2021 del 28 aprile 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014.

L'articolo 3 (Obiettivi del Programma), paragrafo 2, lettera e), prevede la concessione di sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di indagine annuali o pluriennali finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi. Annualmente la UE stabilisce le priorità tra gli Organismi Nocivi da sottoporre ad indagine ufficiale e ne cofinanzia le spese sostenute.

Considerato che con D.G.R. 26 – 7691 del 12/10/2018 "D.lgs. 214/2005. Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Piemonte" è stato preso atto dell'emergenza causata dalla presenza dell'insetto *Anoplophora glabripennis* sul territorio piemontese.

Preso atto che il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in collaborazione con l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (I.P.L.A S.p.A.), ha tempestivamente attivato interventi di contrasto alla diffusione dell'insetto e di monitoraggio; inoltre il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Servizio Fitosanitario Centrale con nota prot. 23281/A1703A del 31/07/2018, il ritrovamento di *Anoplophora glabripennis* nel Comune di Vaie (TO) e con nota prot. 26871/A1703A del 21/09/2018 il ritrovamento nel Comune di Cuneo; i focolai di Vaie e Cuneo sono stati rispettivamente notificati alla Commissione UE mediante il portale "Europhyt" in data 02/08/2018 Outbreak N. 596 e in data 24/09/2018 Outbreak N. 628.

Considerato che la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 prevede alcune misure obbligatorie particolarmente impattanti fra cui l'abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano segni causati dall'organismo nocivo nonché delle piante asintomatiche appartenenti ai generi *Acer* spp. (acero), *Aesculus* spp. (ippocastano), *Alnus* spp. (ontano), *Betula* spp. (betulla), *Carpinus* spp. (carpino), *Cercidiphyllum* spp. (katsura), *Fagus* spp. (faggio), *Fraxinus* spp. (frassino), *Koeleruteria* spp. (albero delle lanterne cinesi), *Platanus* spp. (platano), *Populus* spp. (pioppo), *Salix* spp. (salice), *Tilia* spp. (tiglio) e *Ulmus* spp. (olmo), ricadenti nel raggio di 100 metri attorno alle piante infestate, sia su suolo pubblico sia su suolo privato.

Considerato che la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 prevede inoltre attività di monitoraggio intensivo volto a verificare la presenza dell'insetto *Anoplophora glabripennis* sulle piante ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto (con un raggio di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata), e comprendente almeno un'ispezione all'anno utilizzando tecniche in grado di rilevare l'infestazione all'altezza della chioma.

Preso atto che il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici con la DD-A17_300_2024 del 17/04/2024 "Aggiornamento della zona delimitata 2024 per *Anoplophora glabripennis* in Piemonte, Comuni di Cuneo, Cervasca, Bernezzo, Caraglio, e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione. Abrogazione della D.D. 24 aprile 2023, n. 354" ha aggiornato la demarcazione relativa al focolaio di Cuneo.

Preso atto che nel 2024 sono stati effettuati monitoraggi anche mediante cani molecolari segugi addestrati in grado di rilevare la presenza di larve all'interno delle piante anche in assenza di chiari segni esterni di infestazione e che mediante questo tipo di attività sono state rilevate altre piante infestate.

Considerato che il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici ha coordinato l'esecuzione dei monitoraggi nelle due aree di presenza di *Anoplophora glabripennis* nel periodo novembre 2024 - febbraio 2025 con 10 squadre di tecnici nell'area di Cuneo.

Preso atto dei risultati ottenuti con l'utilizzo di cani molecolari addestrati nella ricerca di *Anoplophora glabripennis* dall'Istituto per la protezione delle foreste di Vienna (Institut für Waldschutz) che, nell'ambito del Servizio Fitosanitario Austriaco, svolge compiti ufficiali per la protezione del bosco contro gli organismi nocivi da quarantena e che risulta essere l'unico Istituto che addestra e certifica l'addestramento di cani molecolari segugi per scopo fitosanitario.

Considerata la necessità di dare applicazione alla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) espletando tutte le possibili attività di monitoraggio anche attraverso l'utilizzo di cani molecolari segugi addestrati in grado di rilevare la presenza di larve all'interno delle piante anche in assenza di chiari segni esterni di infestazione consentendo di controllare più rapidamente anche superfici ampie.

Preso atto degli ottimi risultati ottenuti in Piemonte nella ricerca di piante infestate nel corso dei precedenti monitoraggi mediante l'impiego di cani molecolari segugi.

Preso atto che è necessario eseguire i monitoraggi in due periodi dell'anno al fine di garantire una tempestiva individuazione di piante infestate che, se individuate ancora nella primavera, è possibile abbattere prima che l'adulto dell'insetto riprenda il volo.

Il servizio di monitoraggio dovrà svolgersi nei seguenti periodi, per un totale di 10 giorni di monitoraggio:

1° periodo (primavera):

- settimana 31 marzo - 4 aprile 2025

2° periodo (autunno):

- settimana 27- 31 ottobre 2025

Località:

Cuneo – Cervasca – Caraglio - Bernezzo

Il servizio:

per il 1° periodo dovrà avere inizio entro e non oltre il giorno 31 marzo 2025 e si dovrà concludere entro e non oltre il giorno 4 aprile 2025;

per il 2° periodo dovrà avere inizio entro e non oltre il giorno 27 ottobre 2025 e si dovrà concludere entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2025;

In caso di avverse condizioni meteorologiche che non consentissero lo svolgimento e la conclusione dei monitoraggi nelle date previste le parti si accorderanno sulle nuove date di esecuzione dei monitoraggi.

Tenuto conto della particolarità del servizio, è necessario che l'operatore economico sia qualificato, in possesso di certificazione di addestramento dei cani molecolari utilizzati rilasciato dall'Institut für Waldschutz di Vienna e sia in grado di garantire la disponibilità ad eseguire i monitoraggi nei tempi previsti.

Stabilita pertanto la necessità dell'Amministrazione regionale di avviare la procedura di acquisizione mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023

con un operatore economico altamente qualificato e specializzato e dotato di una comprovata esperienza tecnica, per la realizzazione del servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con segugi in Piemonte nel 2025.

Visto il D.L. 95/2012, l'art. 25 com. 2 del D.Lgs. 36/2023, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Verificato che Consip s.p.a. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio comparabile con l'oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Visto altresì l'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce che negli affidamenti le stazioni appaltanti rispettino i principi di economicità, efficacia e tempestività.

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della P.A. senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il servizio di monitoraggio mediante cani molecolari segugi addestrati nella ricerca di *Anoplophora glabripennis* richiesto dall'Amministrazione regionale.

Rilevato di non poter utilizzare il mercato elettronico della PA in quanto il servizio che si intende acquisire non è presente sul MePA, nemmeno con caratteristiche equiparabili.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 82 del 09 Aprile 2019 "Accordo con SCR-Piemonte s.p.a. per la messa a disposizione delle piattaforme di e-procurement (Sintel-NECA)".

L'amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023 ha inteso utilizzare la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel per l'affidamento del "Servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2025".

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che prevede procedure semplificate di affidamento per i contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 1, lettera b), prevede la possibilità di *"affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali"*.

L'Amministrazione regionale, considerata la necessità di provvedere al servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2025, tenuto conto dell'importo e della particolarità del servizio da acquisire, ha ritenuto pertanto di consultare l'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen – P.IVA: CHE 416.613.937, individuato in base alla nota specialità del servizio da fornire con un'adeguata esperienza nel monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi addestrati e certificati presso l'Institut für Waldschutz di Vienna, dotato di una comprovata esperienza pregressa sul territorio nazionale e regionale che ha dimostrato ottimi risultati consentendo di rilevare piante infestate non rilevate con altre tipologie di monitoraggio.

Mediante l'utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, è stata indetta la T.D. (trattativa diretta) n. 197510329 con la quale è stato invitato

l'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA: CHE 416.613.937 – “Iscritto all'Elenco Fornitori Telematico SINTEL con il codice Ateco 74.90.93” a negoziare l'offerta per il Servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2025, fissando la spesa presunta di euro **21.220,02** (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R. 633/72), definita sulla base di servizi analoghi effettuati in annualità precedenti, allegando sulla piattaforma telematica SINTEL la seguente documentazione di gara:

- Lettera di Invito (Allegato A);
- Condizioni Particolari di Contratto (Allegato B);
- Capitolato Tecnico Servizio monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi (Allegato C);
- Schema Offerta Economica (Allegato D);
- Dichiarazione capacità tecnica (Allegato E)
- DGUE.xml (Allegato F);
- Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari (Allegato G);
- Patto di integrità degli appalti pubblici regionali – Regione Piemonte (Allegato H)

Scaduti i termini per la trattativa diretta, l'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH, ha presentato un'offerta pari ad euro **20.795,60** (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R. 633/72) per il Servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2025.

Dato atto che l'offerta economica presentata dall'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH:

- sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dettagliatamente indicate dal Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici nel capitolato tecnico allegato alla trattativa n. 197510329;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la prestazione del servizio è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica e specialistica del servizio richiesto dall'Amministrazione regionale ed in relazione ai prezzi di mercato applicati per servizi analoghi effettuati in passato.

Dato atto che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 17 del D.Lgs 36/2023.

Ritenuto opportuno di:

- approvare l'offerta economica complessiva di euro **20.795,60** (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R. 633/72) presentata dall'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA : CHE 416.613.937, per il Servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2025 al termine della trattativa diretta n. 197510329 con utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel;
- aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione diretta, dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023, all'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA: CHE 416.613.937, il Servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2025 per una spesa complessiva di euro **20.795,60** (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R. 633/72);
- affidare mediante la procedura di trattativa diretta n. 197510329 sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, all'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA: CHE

416.613.937 – “Iscritto all’elenco telematico fornitori SINTEL con il codice Ateco -74.90.93” il Servizio di monitoraggio dell’*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2025 per una spesa effettiva di euro **20.795,60** (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R 633/72);

- prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui all’art. 108, comma 9, del D.Lgs 36/2023, per l’esecuzione del presente affidamento, si intendono assolti dall’operatore economico;
- individuare per la fornitura del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), la Dott. ssa Luisa Ricci in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- stabilire che, ai sensi dell’art. 114 com. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP Dott.ssa Luisa Ricci svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) per il presente servizio avendo le competenze tecniche e avvalendosi del supporto tecnico del Funzionario tecnico Dr. Luigi Bertorello in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- identificare, ai fini di quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto (Allegato B) e nel Capitolato Tecnico Servizio monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi (Allegato C) allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;
- approvare lo schema di documento di stipula (Allegato I) contenente i dati della richiesta di offerta predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
- procedere ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale dell’operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH, per la fornitura del Servizio di monitoraggio dell’*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2025 (Cod. Intrastat 84112);

Visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i, in particolare l’allegato 4/2 concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Visto il Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11 “Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)”.

Vista la Legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2025 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)” e norme collegate;

Vista la Legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2025 “Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;

Vista la D.G.R. n. 12-852 del 03 marzo 2025 “Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 2025- 2027.”

Vista la comunicazione prot. n. 5284/A17000 del 05/03/2025 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in

competenza sul capitolo di spesa 136290/2025 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027- annualità 2025, nei limiti indicati nella comunicazione stessa e dalla Legge regionale n. 2/2025.

Stabilito che la spesa complessiva di euro **25.370,63** IVA inclusa per il servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte, trova copertura finanziaria con le risorse iscritte in competenza sul capitolo di spesa 136290/2025 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - annualità 2025.

Ritenuto di impegnare in favore dell'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH (cod. soggetto 354510) con sede legale in Hinterdorfstr 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA CHE 416.613.937 euro 25.370,63 (di cui euro 4.575,03 per I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R 633/72) sul capitolo di spesa 136290/2025 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2025 - per il servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2025 (cod. Intrastat 84112). Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2025 euro **25.370,63**;

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e.sm.i. (Allegato 4.2) e che la relativa obbligazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2025 del bilancio regionale.

Preso atto che le risorse finanziarie pagate sul capitolo di spesa 136290/2025 (Missione 16 - Programma 1601) nell'esercizio finanziario 2025 del bilancio regionale per l'attuazione di interventi di eradicazione dell'*Anoplophora glabripennis* (art.16 del Reg.UE 652/2014, Decisione di esecuzione UE 2015/893 e D.lgs 214/2005) saranno rendicontate al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA, che in accordo con l'Ufficio DISR-V Servizio Fitosanitario centrale provvederà ad inoltrarla alla Commissione europea e al rimborso dei relativi oneri.

Ritenuto di accertare:

- euro 25.370,63 sul capitolo di entrata 20464/2025 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 per l' annualità 2025 quali risorse finanziarie che saranno versate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA (cod. soggetto 298011) via Nomentana 41, 00161 Roma - Cod. Fiscale 97231970589 e P.IVA 08183101008 – in favore della Regione Piemonte a seguito della rendicontazione delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale per l'attuazione di ispezioni, controlli fitosanitari, misure e interventi di eradicazione dell'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis*.

La transazione elementare é rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente accertamento non é stato assunto con precedenti atti.

Dato atto che le entrate che si accertano con il presente provvedimento sono vincolate al finanziamento della spesa per l'attuazione di interventi di eradicazione dell'*Anoplophora glabripennis* che vengono registrate contestualmente agli impegni definitivi di cui alla presente determinazione dirigenziale.

Stabilito che la liquidazione di euro 25.370,63 sul capitolo di spesa 136290/2025 in favore dell'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH, sarà effettuata nell'esercizio finanziario 2025 del bilancio regionale, a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni

contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al Servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2025, il seguente codice identificativo di gara CIG B6254E2395.

Preso atto che il Servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2025 rientra nel Programma IT-PHYTPRO 2025-2027 “ di cui alla GRANT AGREEMENT -Project 101195405 — IT-PHYTPRO 2025-2027 del 21.02.2025.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico al PROGRAMMA “Phytosanitary Programme 2025-2027 in Italy- Project 101195405 -IT-PHYTPRO 2025-2027 “ di cui alla GRANT AGREEMENT -Project 101195405 — IT-PHYTPRO 2025-2027 sarà attribuito, dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), successivamente il CUP (codice univoco progetto).

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- visto il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023);
- vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- vista la DGR 15 maggio 2023, n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";

- vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- vista la DGR n. 38-6152 del 02.12.2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017".;
- vista la DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n.1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- vista la DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;
- Preso atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti).;
- Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.lgs 33/2013.;
- Preso atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.;
- Attestata inoltre l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di individuare l'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA: CHE 416.613.937 – "Iscritto all'elenco fornitori telematico con il codice Ateco 74.90.93" sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL ,sulla base della nota specialità del servizio offerto essendo attualmente l'unico operatore economico in grado di fornire il servizio di indagini fitosanitarie con l'impiego di Cani Molecolari;
2. di approvare l'offerta economica complessiva di euro **20.795,60** (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R 633/72) presentata dall'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA: CHE 416.613.937, per il servizio di monitoraggio di Anoplophora glabripennis con cani molecolari segugi in Piemonte 2025 al termine della trattativa diretta n. 197510329 con utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel;
3. di aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione diretta, dell'art. 50 comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023, all'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA: CHE 416.613.937, il servizio di monitoraggio di Anoplophora glabripennis con cani molecolari segugi in Piemonte 2025 per una spesa complessiva di euro **20.795,60** (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del

D.P.R 633/72);

4. di affidare mediante la procedura di trattativa diretta n. 197510329 sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, all'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - P.IVA : CHE 416.613.937 - "Iscritto all'elenco fornitori telematico con il codice Ateco -74.90.93" il Servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2025 per una spesa effettiva di **euro 20.795,60** (I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R 633/72);

5. di prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 108, comma 9, del D.Lgs 36/2023, per l'esecuzione del presente affidamento, si intendono assolti dall'operatore economico;

6. di individuare per la fornitura del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

7. di stabilire che la fornitura del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 114 com. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP Dott.ssa Luisa Ricci svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per il presente servizio avendo le competenze tecniche e avvalendosi del supporto tecnico del Funzionario tecnico Dr. Luigi Bertorello in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

8. di allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione di gara utilizzata all'interno della T.D. (trattativa diretta) n. 197510329 la Lettera di Invito (Allegato A); le Condizioni Particolari di Contratto (Allegato B) ed il Capitolato Tecnico Servizio monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani segugi (Allegato C);

9. di identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs 36/2023, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto (Allegato B) e nel Capitolato Tecnico Servizio monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi (Allegato C) allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;

10. di approvare lo schema di documento di stipula (Allegato I) contenente i dati della richiesta di offerta predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

11. di procedere ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023 alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale dell'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH, per la fornitura del Servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte 2025 (Cod. Intrastat 84112);

12. di impegnare in favore dell'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH (cod. soggetto 354510) con sede legale in Hinterdorfstr 20 CH 5272 Gansingen – P.IVA: CHE 416.613.937 - euro 25.370,63 (di cui euro 4.575,03 per I.V.A. assolta dal committente ai sensi degli articoli 7 ter e 17, comma 2 del D.P.R 633/72) sul capitolo di spesa 136290/2025 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2025 - per il servizio di monitoraggio dell'*Anoplophora glabripennis* con cani molecolari segugi in Piemonte (cod. Intrastat 84112)
Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2025 euro 25.370,63;

La transazione elementari è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

13. di prendere atto che le risorse finanziarie pagate sul capitolo di spesa 136290/2025 (Missione 16 - Programma 1601) nell'esercizio finanziario 2025 del bilancio regionale per l'attuazione di interventi di eradicazione dell'*Anoplophora glabripennis* (art.16 del Reg.UE 652/2014, Decisione di esecuzione UE 2015/893 e D.lgs 214/2005) saranno rendicontate al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA.

14. di accertare euro 25.370,63 sul capitolo di entrata 20464/2025 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 per l' annualità 2025 quali risorse finanziarie che saranno versate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA (cod. soggetto 298011) via Nomentana 41, 00161 Roma - Cod. Fiscale 97231970589 e P.IVA 08183101008 – in favore della Regione Piemonte a seguito della rendicontazione delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale per l'attuazione di ispezioni, controlli fitosanitari, misure e interventi di eradicazione dell'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis*.

La transazione elementare é rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente accertamento non é stato assunto con precedenti atti.

15. di stabilire che la liquidazione di euro 25.370,63 sul capitolo di spesa 136290/2025 in favore dell'operatore economico Detection Dogs Schweiz GmbH, sarà effettuata nell'esercizio finanziario 2025 del bilancio regionale, a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell'art. 37 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

- Beneficiario: Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen – P.IVA CHE 416.613.937
- Importo: euro 25.370,63 I.V.A. inclusa
- Dirigente Responsabile: Dr.ssa Luisa Ricci
- Modalità individuazione beneficiario: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 mediante l'utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. B_Cond_Part_Contratto_serv_cani_Anoplophora_2025.pdf
2. C_Capitolato_Tecnico_serv_cani_Anoplophora_2025.pdf
3. I_Schema_Stipula_Contratto_serv_cani_Anoplophora_2025.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Procedura di acquisizione diretta, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 com.1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso l'impiego della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel. per l'affidamento del "Servizio di monitoraggio di Anoplophora glabripennis con cani segugi in Piemonte 2025"

CPV prevalente 77231500-3 - Servizi di monitoraggio o valutazione delle foreste

I rapporti tra le parti sono regolati dalle clausole delle condizioni particolari di contratto, dal Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali (approvato con la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021) e dalla scheda Capitolato Tecnico-Modalità di realizzazione del servizio

Indice

- ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA;
- ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA ;
- ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE;
- ART. 4 – GARANZIE
- ART. 5 – REVISIONE PREZZI
- ART. 6 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
- ART. 7 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO ;
- ART. 8 – SUBAPPALTO;
- ART. 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
- ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 11 – PENALI E PROCEDURE
- ART. 12 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 13 – RESPONSABILITA';
- ART. 14 - RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI;
- ART. 15 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679;
- ART. 16 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI;
- ART. 17 - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO);
- ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- ART. 19 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE.

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs.36/2023. (Codice dei contratti pubblici). La Stazione Appaltante, Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici , utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il **termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 11/03/2025** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.Lgs.36/2023.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma è necessario far riferimento all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL".

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Regione Piemonte Settore Fitosanitario e servizi Tecnico Scientifici per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 16,30 del giorno 10/03/2025

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate, attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento di interesse generale pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sul portale www.arca.regione.lombardia.it.

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici la Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011-432.29.17 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it);
- E' designato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., la Dr.ssa Luisa Ricci;
- Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la sig.^{ra}. Gabriella Galeotti (tel. 011.4323733– fax. 011.4323710- e-mail gabriella.galeotti@regione.piemonte.it);
- il referente tecnico per il servizio in oggetto è il Dr. Luigi Bertorello Tel 011-432.88.21 ; e-mail luigi.bertorello@regione.piemonte.it.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dall'art. 17 com.3 D.Lgs. n.36/2023.
- Ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

Oggetto della presente procedura ai sensi del D.Lgs. n.36/2023, espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel, è il **"Servizio di monitoraggio di Anoplophora glabripennis con cani segugi in Piemonte 2025"** per i seguenti periodi:

1° periodo (primavera):

- settimana 31 marzo - 4 aprile 2025

2° periodo (autunno):

- settimana 27-31 ottobre 2025

L'importo totale presunto è di Euro **21.220,02 IVA esclusa**,

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le indicazioni stabilite nel "Capitolato tecnico" e nelle presenti "Condizioni Particolari di Contratto".

La stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'operatore economico a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Requisiti generali:

- 1. di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice;**
- 2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001.**

a tale scopo l'operatore economico dovrà compilare in formato elettronico il DGUE;

Tutta la documentazione redatta in Lingua italiana (esclusa la certificazione di cui al punto 2) dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

La mancata esibizione dei documenti sopra indicati determina l'esclusione dalla gara.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il concorrente dovrà presentare in sede di offerta, entro le ore **23:59 del 11/03/2025**:

- 1.** la Dichiarazione di Capacità Tecnico-Economica corredata dei Certificati relativi all'addestramento dei cani utilizzati rilasciata dall'Institut für Waldschutz di Vienna ;
- 2.** **La cartella ZIP denominata "espd-response"(ALLEGATO F)**, necessaria per la visualizzazione del DGUE, all'interno della quale saranno presenti 3 documenti:
 - **espd-response in formato XML ;**
 - **espd-response in formato .PDF il quale dovrà essere firmato digitalmente**
 - **README in formato TXT;**
- 3.** la dichiarazione di tracciabilità dei Flussi finanziari firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- 4.** il "Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali - firmato digitalmente dal legale rappresentante.

L'Offerente dovrà presentare, in sede di offerta anche il dettaglio economico redatto secondo lo schema fornito dalla stazione appaltante, con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi per ciascuna attività di cui si compone il servizio nonché con l'indicazione di eventuali sconti applicati in sostituzione della garanzia di cui all' ART. 4 comma 2 delle presenti condizioni

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'offerta è vincolante per un periodo di **180 giorni** dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, come indicato dall'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Questo Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare il servizio senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

ART. 4-GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, e considerato il valore limitato della servizio da erogare, l'operatore economico invitato è esonerato dalla presentazione della garanzia definitiva, previo miglioramento del prezzo offerto da precisare nell'offerta economica

ART.5 – REVISIONE PREZZI

Data la durata del servizio non si applica la revisione dei prezzi.

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO

Verificata l'offerta presentata dall'operatore economico, la Stazione appaltante effettuerà la verifica dei requisiti generali, che sarà effettuata d'ufficio come stabilito dalle norme.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs.36/2023, all'esito positivo della verifica d'ufficio del possesso dei requisiti prescritti.

La stipula del contratto avverrà come stabilito dalla normativa vigente (Art. 18 comma 1 del D.lgs.36/2023).

Il Contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente dal fornitore contraente sarà pervenuto al seguente indirizzo di posta certificata PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore contraente deve essere in grado entro 10 gg dalla data di aggiudicazione definitiva di attivare il servizio e garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio. Il non rispetto di tale termine causerà risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dalla Stazione Appaltante con posta certificata. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente.

Il servizio decorrerà a partire dalla data di stipulazione del contratto, documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore, come specificato all'Art. 18 Comma 1 del D.lgs.36/2023

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio la Stazione appaltante applicherà al Fornitore contraente una penale pari all'1‰ dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, da trattenersi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

Il Fornitore contraente si impegna a confrontarsi con il punto ordinante per programmare le attività. Il Fornitore è tenuto come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico a concludere il servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani segugi in Piemonte 2025 per il 1° periodo **entro il 4 aprile 2025 e per il 2° periodo entro il 31**

ottobre 2025. In caso di avverse condizioni meteorologiche che non consentano lo svolgimento e la conclusione dei monitoraggi nelle date previste, le parti si accorderanno sulle nuove date di esecuzione dei monitoraggi.

Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche periodiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle condizioni generali e particolari di contratto e nei capitolati tecnici.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice

ART. 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 116 del Codice, il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Luisa Ricci in qualità anche di DEC e coadiuvato dal Funzionario tecnico Dr.ssa Paola Gotta provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, l'attestazione della regolare esecuzione del contratto.

In caso di regolare esecuzione delle prestazioni, la data della relativa attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione del Servizio e da quella data il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura per l'importo relativo alle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore contraente emetterà fattura al termine del servizio

Il pagamento della fattura sarà subordinato:

- all'emissione dell'Attestazione della regolare esecuzione del contratto, come indicato all'Art 9 (Verifica di Conformità);
- all'emissione di regolare fattura.

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara);
- il codice CUP
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il numero della trattativa diretta – ID SINTEL;
- gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del servizio;
- l'indicazione delle attività svolte, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
- la dicitura "operazione fuori dal campo IVA".

Le fatture dovranno essere inviate in formato pdf all'indirizzo: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it La fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO. L'omessa o

inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

Il corrispettivo per il servizio **eseguito sarà pagato a 30 giorni dalla data** di ricevimento da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della fattura .

Il pagamento del corrispettivo per la realizzazione del servizio è subordinato alla regolare esecuzione dello stesso secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Il Fornitore contraente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 11 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella realizzazione del servizio rispetto ai termini previsti all'art. 6 delle presenti condizioni particolari di fornitura del servizio, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente punto verranno contestati dall'Affidatario per iscritto tramite PEC. L' Affidatario, dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di **5 (cinque)** giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nell'esecuzione del servizio o di realizzazione non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.lgs.36/2023,

In presenza di penalità a carico dell'affidatario, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterrà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 12 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al Fornitore contraente sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Fornitore contraente inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore contraente inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al Fornitore contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore contraente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 13 – RESPONSABILITA'

1. Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinate da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinate per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

ART. 14 - RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI

- Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinate/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinate/Soggetto Aggiudicatore.
- Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

ART. 15 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

- I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il "Servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani segugi in Piemonte 2025"; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.lgs.36/2023., tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile

(esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:
 1. dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 2. istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 3. soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 4. corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 5. altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;
- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;
- i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il **periodo 12 anni** (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Piemonte, 1 10127 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;
- il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it);
- In relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati;
- l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente

ART. 16 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

- Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche

interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

- Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;
- Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 17 - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal:

a) Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte per gli anni 2025-2027 approvato con DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corrruzione-trasparenza>) per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- le misure di trattamento del rischio;

- divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors)

b) Patto di integrità degli Appalti della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 e s.m.i.;

c) Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015;

ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 19 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali/Particolari di contratto l'operatore economico/ Fornitore contraente dichiara di aver preso visione "dell'art. 15 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679", fermo quanto previsto dall'Art 6 comma 1 lett. B) del medesimo regolamento

per Accettazione il Legale Rappresentante del
Fornitore Contraente

Firmato Digitalmente



Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

ALLEGATO C

Scheda Capitolato Tecnico- Modalità di realizzazione del servizio

**Servizio di Monitoraggio di *Anoplophora glabripennis*
con cani segugi in Piemonte 2025**

Sono richieste:

due settimane di monitoraggio, dal lunedì al venerdì, con due squadre di monitoraggio nei seguenti periodi:

Il servizio di monitoraggio dovrà svolgersi nei seguenti periodi, per un totale di 10 giorni di monitoraggio:

1° periodo (primavera):

- settimana 31 marzo - 4 aprile 2025

2° periodo (autunno):

- settimana 27- 31 ottobre 2025

Località:

Cuneo – Cervasca – Caraglio - Bernezzo

Il servizio:

per il 1° periodo

dovrà avere inizio entro e non oltre il giorno 31 marzo 2025 e si dovrà concludere entro e non oltre il giorno 4 aprile 2025;

per il 2° periodo

dovrà avere inizio entro e non oltre il giorno 27 ottobre 2025 e si dovrà concludere entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2025; salvo avverse condizioni meteorologiche che non consentano lo svolgimento o la conclusione dei monitoraggi e che richiederanno una variazione delle date concordandole preventivamente con la stazione appaltante.

Nel corso del Monitoraggio sarà sempre presente un Ispettore Fitosanitario o un Assistente Fitosanitario del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici al fine di:

- segnalare le zone di monitoraggio
- registrare tutti i punti di monitoraggio mediante App Fitosan
- registrare i punti di eventuali ritrovamenti.

Il Funzionario Tecnico
dr.Luigi Bertorello

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI “MONITORAGGIO DI ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS CON CANI SEGUGI IN PIEMONTE 2025”

CUP - C59I23001070005

CIG - B0D32EAFDD

CPV prevalente 77231500-3 - Servizi di monitoraggio o valutazione delle foreste

TRA

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente pro tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici dr.ssa Luisa Ricci nata a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino – di seguito denominata “Il Committente”;

E

Detection Dogs Schweiz GmbH con sede legale in Hinterdorfstr. 20 CH 5272 Gansingen - CHE 416.613.937, in persona del Rappresentante Legale Carmelo Colletti nato a _____ il _____ che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario”;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Committente come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, che dichiara di accettare, la fornitura del Servizio di monitoraggio di Anoplophora glabripennis con cani segugi in Piemonte 2025 per il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici.

L'affidamento della fornitura del Servizio di monitoraggio di Anoplophora glabripennis con cani segugi in Piemonte 2025 è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’ Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L’Affidatario dichiara che il servizio fornito è conforme a quanto indicato nella scheda Capitolato Tecnico-Modalità di realizzazione del servizio allegato alla Trattativa diretta n. 197510329, pubblicata sulla piattaforma telematica di e-procurement SINTEL

Le attività da effettuare nell’ambito del servizio di monitoraggio richiesto sono:

due settimane di monitoraggio, dal lunedì al venerdì, con due squadre di monitoraggio nei seguenti periodi:

Il servizio di monitoraggio dovrà svolgersi nei seguenti periodi, per un totale di 10 giorni di monitoraggio:

1° periodo (primavera):

- settimana 31 marzo – 04 aprile 2025

2° periodo (autunno):

- settimana 27 – 31 ottobre 2025

Località:

Cuneo – Cervasca – Caraglio - Bernezzo

Il servizio:

per il 1° periodo

dovrà avere inizio entro e non oltre il giorno 31 marzo 2025 e si dovrà concludere entro e non oltre il giorno 4 aprile 2025;

per il 2° periodo

dovrà avere inizio entro e non oltre il giorno 27 ottobre 2025 e si dovrà concludere entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2025.

salvo avverse condizioni meteorologiche che non consentano lo svolgimento o la conclusione dei monitoraggi e che richiederanno una variazione delle date concordandole preventivamente con la stazione appaltante.

Nel corso del Monitoraggio sarà sempre presente un Ispettore Fitosanitario o un Assistente Fitosanitario del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici al fine di:

- segnalare le zone di monitoraggio
- registrare tutti i punti di monitoraggio mediante App Fitosan
- registrare i punti di eventuali ritrovamenti.

ART. 3 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni di contratto.

Sono a carico del Affidatario l'imposta di bollo e di registro del contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e se dovute sono a carico dell'affidatario.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi al servizio. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

Il prezzo proposto, dovrà comprendere, tra l'altro:

- a) le spese e, in generale, tutti gli oneri per la sicurezza;
- b) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto nel presente contratto.

Il servizio oggetto del presente contratto non può essere oggetto di subappalto.

ART. 4 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore contraente deve essere in grado entro 10 gg dalla data di aggiudicazione definitiva di attivare il servizio e garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio. Il non rispetto di tale termine causerà risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dalla Stazione Appaltante con posta certificata. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente..

Il servizio decorrerà a partire dalla data di stipulazione del contratto, documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore, come specificato all'Art. 18 Comma 1 del D.Lgs 36/2023

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio la Stazione appaltante applicherà al Fornitore contraente una penale pari all'1% dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, da trattenersi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

Il Fornitore contraente si impegna a confrontarsi con il punto ordinante per programmare le attività. Il Fornitore è tenuto come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico a concludere Il servizio di monitoraggio di *Anoplophora glabripennis* con cani segugi in Piemonte 2025 per il 1° periodo **entro il 4 aprile 2025 e per il 2° periodo entro il 31 ottobre 2025**. In caso di avverse condizioni meteorologiche che non consentano lo svolgimento e la conclusione dei monitoraggi nelle date previste, le parti si accorderanno sulle nuove date di esecuzione dei monitoraggi.

Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche periodiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle condizioni generali e particolari di contratto e nei capitolati tecnici.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

ART. 5 - ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

Ai sensi dell'art. 116 del D.lgs 36/2023, il Responsabile del procedimento coadiuvato dal Funzionario Istruttore provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, entro il quinto giorno naturale successivo al termine ultimo stabilito nel contratto per l'adempimento del servizio, l'attestazione della regolare esecuzione del contratto.

In caso di esito positivo di regolare esecuzione delle prestazioni, la data della relativa attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dall'Affidatario contraente; e da quella data l'Affidatario sarà autorizzato ad emettere fattura per l'importo relativo alle prestazioni rese nel periodo di riferimento

ART. 6 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la fornitura del servizio, pari ad euro 20.795,60 (**ventimilasettecentonovantacinque/60**) IVA esclusa sarà liquidato:

- euro 10.397,80 alla conclusione del 1° periodo di monitoraggio;
- euro 10.397,80 a saldo, alla conclusione del 2° periodo, alla realizzazione del 100% del servizio.

a seguito della verifica tecnica effettuata dai tecnici del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici comprovante la reale rispondenza del servizio fornito al capitolato tecnico, previa presentazione al Committente di regolare fattura redatta in formato pdf.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario accetta il corrispettivo pattuito e contestualmente, si impegna ad escludere ogni forma di revisione del corrispettivo stesso.

Restano a carico dell'Affidatario, poiché già ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi connessi alle attività oggetto del presente contratto.

L'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna ad osservare, in particolare, tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Inoltre, lo stesso si impegna ad osservare e ad ottemperare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza.

ART. 7– TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Affidatario del servizio , in seguito al buon esito del certificato di regolare esecuzione ,sarà autorizzato dal committente ad emettere **fattura in formato pdf e la stessa dovrà contenere le seguenti voci:**

- il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara);
- il CUP
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il numero di Richiesta di Ordine;
- gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del servizio;
- gli estremi della determina di impegno di spesa, l'indicazione delle attività svolte, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
- la dicitura "operazione fuori dal campo IVA" .

Le fatture dovranno essere inviate in formato pdf all'indirizzo: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

La fattura dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che l'Affidatario possa sollevare riserve o eccezioni.

Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della fattura.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura del servizio è subordinato alla regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva dell'Affidatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

L' Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 8 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella realizzazione del servizio rispetto ai termini previsti all'art. 4 delle presenti condizioni particolari di fornitura del servizio, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente punto verranno contestati dall'Affidatario per iscritto tramite PEC. L' Affidatario, dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nell'esecuzione del servizio o di realizzazione non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 36/2023.

In presenza di penalità a carico dell'affidatario, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 9 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante pec all' Affidatario la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ.(Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne l' Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell' Affidatario;
- b) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c) per cessione del contratto o subappalto da parte dell' Affidatario;
- d) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sull'Affidatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, l' Affidatario è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore Fitosani-

tario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altro affidatario.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all' Affidatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante pec all' Affidatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell' Affidatario.

ART. 10 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'Affidatario sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Affidatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato all'Affidatario inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo affidatario e degli importi contrattuali relativi.

All'Affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti dell'Affidatario. Nel caso di minor spesa nulla compete all' Affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Affidatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 11– RESPONSABILITA'

L'Affidatario si impegna a manlevare e a tenere indenne il Committente da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Committente per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

ART. 12- RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI

- L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

- L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che L'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

• L'Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

ART. 13 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";

- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il "Servizio di monitoraggio di Anoplophora glabripennis con cani segugi in Piemonte 2025"; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 36/2023, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:
 1. dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 2. istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 3. soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 4. corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 5. altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;
- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;
- i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il **periodo 12 anni** (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Piemonte 1, 10127 Torino;

- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;
- il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it);
- in relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati;
- l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente

ART. 14 – OBBLIGHI IN CAPO ALL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI DATI PERSONALI

- Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell'Affidatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

- Con la sottoscrizione del Contratto, L'Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

- In ragione dell'oggetto del Contratto, ove L'Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Committente "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. L'Affidatario si impegna a comunicare al Soggetto Committente i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento del trattamento dei dati personali;

- Nel caso in cui L'Affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Committente diffiderà L'Affidatario ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Committente in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

- L'Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 15 – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal:

- a) Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte per gli anni 2025-2027 approvato con DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corrruzione-trasparenza>) per ciò che riguarda in particolare le misure di trattamento del rischio e i divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors).
- b) Patto di integrità degli Appalti della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021.
- c) Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015

ART. 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L' Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'Affidatario deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento all'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L' Affidatario deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate il presente servizio, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 17 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Torino, lì __/__/____

Il Committente

Il Dirigente Responsabile
del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico scientifici
Dr.ssa Luisa Ricci
*(Firmato in digitale ai sensi artt. 21 e 23
D.lgs n. 82/2005 e smi)*

Firma dell'Affidatario

Firmato Digitalmente

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 265/A1703B/2025 DEL 25/03/2025**

Impegno N.: 2025/8490

Descrizione: SPESE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS CON CANI MOLECOLARI SEGUGI - 2025- REALIZZATO NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA - PROJECT 101195405 -IT-PHYTPRO 2025-2027

Importo (€): 25.370,63

Cap.: 136290 / 2025 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ERADICAZIONE ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS (ART.16 REG.UE 652/2014 E DECISIONE DI ESECUZIONE UE 2015/893, D.LGS. 214/2005) - QUOTA NAZIONALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B6254E2395

Soggetto: Cod. 354510

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Accertamento N.: 2025/1005

Descrizione: RICONOSCIMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS CON CANI MOLECOLARI SEGUGI - NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA-PROJECT 101195405 -IT-PHYTPRO 2025-2027

Importo (€): 25.370,63

Cap.: 20464 / 2025 - ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI DI ERADICAZIONE ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS (ART.16 REG.UE 652/2014 E DECISIONE DI ESECUZIONE UE 2015/893, D.LGS. 214/2005) - QUOTA NAZIONALE

Soggetto: Cod. 298011

PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.01.013 - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche